

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO

La legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006”, delega il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (nel seguito: direttiva). Il termine per l’esercizio di tale delega è fissato al 4 marzo 2008, salvo proroga di novanta giorni connessa a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, della citata legge 6 febbraio 2007, n. 13.

Lo schema di decreto legislativo, composto da venti articoli e due allegati, è finalizzato a definire un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi/benefici definendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si illustrano nel seguito i contenuti dello schema di decreto legislativo:

- Con l’**articolo 1** si definiscono, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della direttiva, le finalità e il campo di applicazione del decreto legislativo. In particolare, con il comma 1 sono definite le finalità, mentre con il comma 2, sono elencati i soggetti e le modalità con cui ad essi si applicano le disposizioni del provvedimento in esame.

Con l’**articolo 2** si attua l’articolo 3 della direttiva. In particolare, oltre a recepire le definizioni ivi contenute, vengono introdotte talune definizioni aggiuntive necessarie da un lato a definire elementi utili per il completo recepimento di ulteriori dettami della direttiva, da un altro a rendere coerenti le disposizioni dello schema di decreto legislativo con quelle della normativa nazionale preesistente in materia di efficienza energetica e fornitura di servizi energetici e, più in generale, in materia di elettricità e gas naturale. A tal proposito è, in particolare, introdotta la definizione di ESPCo alla lettera aa) del comma 1. Tale definizione, peraltro presente nelle bozze di norme tecniche in discussione a livello comunitario, risulta necessaria per corrispondere alla definizione adottata nella normativa nazionale (decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007, delibere Autorità per l’energia elettrica e il gas n.103/03 e n.200/04) al fine di identificare i soggetti che possono richiedere i certificati bianchi e che risultano elencati in un apposita sezione del sito dell’Autorità. Dato l’intersecarsi della presente disciplina sull’efficienza energetica con quella sul mercato elettrico, si è ritenuto opportuno chiarire che ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche, e del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, continuano ad applicarsi le definizioni ivi contenute, in particolare per quel che riguarda i punti n), p) e q).

- Con l’**articolo 3** si individuano gli obiettivi di risparmio energetico in attuazione dell’articolo 4 della direttiva. Con il comma 1 si precisa, in particolare, che gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull’efficienza energetica di cui

all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE. Il primo di tali piani, richiamato nelle premesse del provvedimento, è stato redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4 e all'allegato I della direttiva ed è stato inviato dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione Europea lo scorso luglio 2007.

Con il comma 2 si provvede poi a definire i fattori per la conversione delle unità di misura, riportati nell'allegato I, e si rimanda a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico al fine di definire compiutamente i metodi per la misurazione del risparmio energetico tenendo conto delle modalità di cui all'allegato IV della direttiva (ancora piuttosto generico) e delle successive regole armonizzate che la Commissione metterà a disposizione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15 della direttiva stessa.

Con l'**articolo 4**, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della direttiva, si individua il soggetto pubblico che svolge le funzioni ivi previste in materia di efficienza energetica. Tale ruolo viene affidato all'ENEA, tramite una apposita struttura, di seguito denominata Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il termine usato di Agenzia ha esclusivamente valore terminologico e non valenza istitutiva di un nuovo modello organizzativo. Con il comma 4 si individuano poi le specifiche funzioni ed attività che tale struttura dovrà svolgere al fine di dare pieno supporto all'attuazione delle misure contenute nel provvedimento in esame.

- Con l'**articolo 5** si provvede a dare attuazione all'articolo 14 della direttiva in materia di relazioni e monitoraggio. In particolare, con il comma 1 vengono individuate le modalità per il monitoraggio del quadro istituito dal provvedimento in esame attraverso la redazione di rapporti annuali a cura dell'Agenzia. Con il comma 2 si dà attuazione alle prescrizioni della direttiva in materia di redazione e trasmissione dei successivi piani d'azione in materia di efficienza energetica (PAEE), che vengono predisposti dall'Agenzia sulla base di suddetti rapporti annuali e approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Con l'**articolo 6** si provvede ad un'armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica. Tale articolo si rende necessario per definire un quadro di attuazione armonizzato della direttiva alla luce dei dettami costituzionali dell'Italia in materia di energia e ricalca quanto già previsto dal Parlamento nell'ultima legge finanziaria in materia di fonti rinnovabili. I commi 1, 2, 5, 6 e 7 riprendono infatti quanto previsto dai commi 167, 168, 169, 170 e 171 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244. I commi 3 e 4 riprendono invece quanto previsto dal comma 152 del medesimo articolo 2 in materia di cumulabilità degli incentivi nazionali con altre forme di incentivazione. Mentre, però, per le fonti rinnovabili viene introdotta la non cumulabilità dei certificati verdi con ogni altra forma di incentivo, con i suddetti commi si introduce, per l'efficienza energetica, un criterio di deroga alla cumulabilità con i certificati bianchi nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti. Tale scelta discende da un lato, dalla estrema variabilità dei costi degli interventi di efficienza energetica, dall'altro dal valore relativamente contenuto dell'incentivo assegnato tramite i certificati bianchi.
- Con l'**articolo 7** si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva, ribadendo quanto già previsto dal quadro legislativo nazionale in materia di certificati bianchi e armonizzando tale strumento ai dettami della direttiva stessa. Il quadro normativo e regolatorio di riferimento in materia di certificati bianchi è quella di attuazione di quanto disposto dall'articolo all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Si tratta dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004 e del seguente decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007 recante "revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli

usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili” nonché di una serie di delibere attuative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le novità introdotte rispetto a tale quadro riguardano l’estensione dell’obbligo, già previsto dai decreti legislativi 79/99 e 164/2000 per i distributori di energia e ribadito dalla lettera a) del comma 1, anche ai venditori di energia. Al fine, poi, di rendere armonico il meccanismo con il quadro di attuazione del decreto legislativo e fornire simultaneamente un supporto maggiore nella stesura delle procedure tecniche di quantificazione dei risparmi ottenuti attraverso le diverse tecnologie, viene introdotto uno specifico ruolo in tal senso per l’Agenzia con la lettera d) del comma 1, mentre la lettera f) stabilisce che con successivo provvedimento venga aggiornata, anche alla luce dell’allegato III della direttiva, la lista delle tipologie di progetti ammissibili ai fini dell’ottenimento dei certificati bianchi già dettagliate nelle tabelle A e B allegate ai richiamati decreti 20 luglio 2004. Con il comma 2 è previsto un meccanismo volto a fornire garanzie di continuità del meccanismo di incentivazione nelle more dell’emanazione dei nuovi provvedimenti. Il comma 4, riprende la formulazione consolidata nella richiamata normativa per la copertura dei costi sulle tariffe, da parte dell’AEEG. Con l’articolo 8 si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 4 della direttiva, che richiama le misure di miglioramento dell’efficienza energetica ammissibili, tra le quali sono incluse alcune relative ai trasporti, settore nel quale non sono al momento disponibili strumenti nazionali specificamente dedicati all’efficienza energetica. L’articolo, dunque, provvede a definire le modalità per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile. In particolare, si individua lo strumento degli accordi volontari per dare attuazione alle disposizioni della direttiva che include, fra le misure di miglioramento dell’efficienza energetica ammissibili e riportate nell’allegato III, anche gli interventi effettuati nel settore dei trasporti, che non sono ricompresi direttamente fra le misure incentivabili nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi.

- Con l’**articolo 9** si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 11 della direttiva, istituendo un fondo rotativo di garanzia per il finanziamento tramite terzi. A tale fine, sono destinati 25 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale previsione è condivisa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, responsabile, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dell’attuazione del richiamato comma 1113.
- Con l’**articolo 10** si provvede a dare attuazione a quanto richiamato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della direttiva, disciplinando e semplificando il quadro normativo e giuridico al fine di eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato dell’energia elettrica, che ostacolano l’accesso alla rete elettrica dei sistemi efficienti di utenza definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera r). Viene a tal proposito data delega all’Autorità per l’energia elettrica e gas per completare la definizione di un quadro regolatorio certo per gli operatori dei servizi energetici.
- Con l’**articolo 11** si provvede, in attuazione di quanto richiamato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della direttiva, a rivedere il quadro istituzionale e giuridico al fine di eliminare talune barriere e imperfezioni esistenti che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia.
In particolare con i commi 1 e 2 si provvede a introdurre talune deroghe nei calcoli dei volumi e delle distanze minime al fine di consentire il miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici. Si tratta di norme coerenti con le finalità di altri provvedimenti vigenti, tra i quali, in particolare, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il quale ha introdotto l’obbligo di certificazione energetica degli edifici. La disponibilità della certificazione energetica è condizione necessaria per il trasferimento oneroso degli immobili, e assume rilevanza anche ai fini della tutela del valore economico degli edifici.
Con il comma 3 si introducono semplificazioni nelle procedure autorizzative per gli impianti solari integrati negli edifici onde eliminare ostacoli che, singolarmente, si rinvenivano per impianti di questa natura, di taglia e dimensioni contenute.
Con il comma 4, con cui si dà inoltre specifica attuazione a quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 della direttiva, si fornisce chiarimento del disposto combinato dei commi 351 e 352 della legge

27 dicembre 2006, n. 296, che istituiscono un fondo triennale per la realizzazione di nuovi edifici ad elevata efficienza energetica. Con il comma 351 della suddetta legge finanziaria, veniva infatti individuato esclusivamente un limite univoco di inizio lavori al 31 dicembre 2007 per la realizzazione degli edifici, non considerando le nuove dotazioni del fondo per gli anni 2008 e 2009. Attraverso il comma in esame si provvede dunque ad individuare un'ulteriore data ultima di inizio lavori al 31 dicembre 2009 al fine di consentire la regolamentazione e la successiva utilizzazione delle risorse per le suddette annualità residue.

Con i commi 6 e 7 si provvede a razionalizzare e semplificare le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, introducendo una procedura analoga a quella prevista per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.

- Con gli **articolo 12, 13, 14 e 15** si provvede a dare attuazione a quanto richiamato dall'articolo 5 della direttiva. In particolare l'articolo 12 individua modalità per l'identificazione della responsabilità amministrativa dell'esecuzione degli obblighi, oltreché per il monitoraggio delle azioni avviate. L'articolo 13 introduce taluni obblighi nel settore degli edifici pubblici volti a migliorarne le prestazioni energetiche, mentre l'articolo 14 introduce criteri e modalità per l'acquisto di apparecchiature e impianti da parte della pubblica amministrazione. Infine, l'articolo 15 introduce talune disposizioni semplificative per l'effettuazione di gare che assegnino congiuntamente a soggetti, quali ad esempio le ESCo, la progettazione e la successiva esecuzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica facendo ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi.
- Con l'**articolo 16** si provvede ad attuare quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva in materia di sistemi di qualificazione e certificazione dei fornitori e dei servizi energetici. Viene, in particolare, prevista l'emanazione di un procedura di certificazione per le ESCo, gli esperti in gestione dell'energia, le diagnosi energetiche e i sistemi di gestione dell'energia. Con il comma 4 si provvede poi a definire il contratto servizio energia già richiamato dall'articolo 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ma mai definito in attuazione della delega ivi presente.

Con l'**articolo 17** si provvede ad attuare quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva in materia di misurazione e fatturazione del consumo energetico. Viene, in particolare, conferita delega all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva. Peraltro, considerato che in Italia esiste già una normativa regolatoria sul tema predisposta dalla stessa Autorità, si è ritenuto di introdurre una formulazione di apertura del comma 1 nonché taluni richiami nell'articolato che facciano salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già emanati in materia.

Con l'**articolo 18** si provvede ad attuare quanto disposto dagli articoli 12 e 7 della direttiva in materia di diagnosi energetiche e campagne di informazione. In particolare, i commi 1 e 2 provvedono ad affidare all'Agenzia il compito di assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetiche efficaci e di alta qualità.

Il comma 3 equipara la certificazione energetica degli edifici a una diagnosi energetica in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva.

Infine, il comma 4 in linea con il ruolo di coordinamento nazionale assegnatole dal decreto legislativo in applicazione dei principi della direttiva stessa, le risorse già previste dall'articolo 1, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per lo svolgimento di attività di informazione in materia di efficienza energetica. Tale ruolo viene individuato ferme restando le competenze di attribuzione già previste dalla richiamata legge 244/07 in capo al Ministro dell'economia e delle finanze.

Con l'**articolo 19** si provvede a fornire talune disposizioni finali necessarie per dare completa attuazione alle norme contenute nello schema di decreto legislativo.

Il comma 1 prevede che gli allegati del provvedimento sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.

Il comma 2 prevede ad introdurre alcune modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412 necessarie per coordinare tale normativa in seguito all'introduzione nel decreto legislativo del contratto servizio energia.

Con l'**articolo 20** si stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'**allegato I** riporta, in conformità all'allegato II della direttiva, il tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale.

L'**allegato II**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva e riportato nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. In particolare, il paragrafo 3 provvede a definire i requisiti del Fornitore del Contratto Servizio Energia. Il paragrafo 4 definisce i requisiti e le prestazioni che il Contratto Servizio Energia deve possedere per essere qualificato come tale. Con il paragrafo 5 viene introdotto un contratto Servizio Energia "Plus" che, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 4, deve rispettare parametri precisi in termini di riduzione del fabbisogno energetico e degli interventi realizzati. Il paragrafo 6 provvede, infine, a disciplinare la durata contrattuale del Contratto Servizio Energia e del Contratto Servizio Energia "Plus".

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il provvedimento non comporta né nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, coerentemente con uno dei principi e criteri direttivi della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Infatti:

Le funzioni di sostegno all'attuazione del provvedimento sono demandate all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, ente pubblico di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA, svolge le funzioni previste dalla direttiva comunitaria (art. 4, par. 4) tramite una apposita struttura, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuitegli. (articolo 4). Le funzioni demandate all'ENEA e le stesse modalità di svolgimento sono coerenti con le finalità dell'ente, definite dal suddetto decreto legislativo.

Il provvedimento, dunque, definisce le specifiche attività poste in capo all'ente, che utilizzerà le risorse già disponibili, e fornisce indicazioni sulle modalità organizzative e di svolgimento delle attività che possano dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla direttiva.

I meccanismi di incentivazione posti dal provvedimento sono costituiti dallo strumento dei certificati bianchi (articolo 7), titoli di efficienza energetica negoziabili, (sulla falsariga dei certificati verdi) emessi dal Gestore del mercato elettrico, come definiti dai decreti MAP- MATT del 20 luglio 2004, che prevede l'obbligo per i distributori di gas e di energia elettrica di immettere sul mercato una certa quantità di certificati bianchi conseguente a interventi realizzati oppure acquistati direttamente sul mercato elettrico, i costi trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica ed il gas e dal fondo di garanzia (articolo 9),

-Detto fondo, di cui all'articolo 9, fa ricorso a risorse già rese disponibili dall'articolo 1, comma 1113, della legge finanziaria 2007; che stanziava 200 milioni di euro all'anno, nel triennio 2007-2009, per uno specifico fondo destinato al finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Più precisamente, il fondo è da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati, secondo modalità fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico: tale decreto è in fase di conclusiva definizione. Interessa tuttavia segnalare che, trattandosi di un fondo che sarà impiegato per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, il medesimo fondo sarà ristorato dai rimborsi effettuati dai soggetti beneficiari. L'importo individuato nell'ambito della dotazione del medesimo fondo (25 milioni) consente di finanziare le medesime realizzazioni, tramite uno strumento finanziario quale quello del finanziamento tramite terzi, che lega il ritorno delle rate del rimborso non più meramente al capitale investito, ma al risparmio energetico generato dalla tecnologia.

Nel complesso, dunque, la norma non genera alcun onere a carico dello Stato, ma opera solo una diversa modalità di rimborso per una parte contenuta delle risorse già disponibili secondo finalità coerenti sia con quelle della direttiva, sia con quelle, originarie, della legge finanziaria 2007. Viene inoltre introdotta una deroga al termine massimo dei finanziamenti, individuato dalla legge finanziaria in settantadue mesi, al fine di permettere la promozione di tecnologie caratterizzate da tempi di ritorno economico maggiori e quindi, per quanto meritevoli in termini di risparmi energetici ed economici ottenibili, non finanziabili nell'ambito del suddetto termine: viene dunque introdotto un termine massimo di centoquarantaquattro mesi;

L'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione delle campagne di informazione (articolo 18, comma 5) prevede esclusivamente l'attività di coordinamento da parte dell'Agenzia nell'ambito delle risorse già rese disponibili, per le medesime finalità, dalla legge finanziaria;

L'articolo 13 introduce talune prescrizioni per l'edilizia pubblica volte a ribadire e coordinare disposizioni vigenti e comunque a ridurre i costi per la pubblica amministrazione, soprattutto in tema di razionalizzazione e risparmio energetico.

In tal senso, la lettera a) del comma 1, che prevede il ricorso a strumenti finanziari per il risparmio energetico, costituisce strumento per ridurre i costi dei bilanci degli enti pubblici: tale tipologia di strumenti, utilizzati ad esempio per la realizzazione di impianti termici, consentono infatti agli enti pubblici di non sostenere i costi per la realizzazione dei nuovi impianti e di continuare a pagare, tramite un canone, la stessa "bolletta energetica": i risparmi energetici realizzati dalla nuova installazione consentono infatti, al soggetto aggiudicatario dell'appalto (ad esempio una ESCo), di ripagare il costo di investimento sostenuto per la realizzazione dei suddetti impianti che non viene dunque sostenuto dall'ente pubblico: è utile citare, a tal fine, il caso del Ministero della giustizia che ha fatto recentemente ricorso ad un appalto di questo tipo per l'affidamento del servizio energia e calore nei penitenziari, riscontrando un risparmio economico per l'amministrazione di circa 15.000.000 di euro.

In relazione al punto b), le diagnosi energetiche hanno la finalità di consentire un miglior uso dell'energia e dunque, in definitiva, di tagliare la spesa energetica a carico delle pubbliche Amministrazioni. La stessa esperienza di Consip ha evidenziato l'opportunità di effettuare la diagnosi energetica ogni qualvolta si svolgano interventi di rilievo su edifici e impianti, sicché Consip stessa richiede, nel caso di bandi per l'effettuazione dei predetti interventi, una preventiva diagnosi energetica. Si fa notare, inoltre, che tale previsione dettaglia quanto già previsto dal comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 il quale prevede che negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o risparmio energetico, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Tale previsione è stata poi attuata dal disposto combinato dell'articolo 5, commi 15 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: tali commi specificano che l'obbligo è attuato a valle di un'analisi volta a valutare "il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare" e a determinare quando si verifichi "il recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale". E' evidente che tale azione corrisponde alla definizione di diagnosi energetica di cui all'articolo n) dello schema di decreto legislativo.

Infine, l'obbligo di certificazione energetica sugli edifici di metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati di cui al punto c), costituisce mera specificazione di quanto già previsto dall'articolo 6, comma 7, del richiamato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: si rimarca peraltro che la certificazione energetica include una diagnosi energetica e dunque, di nuovo, opera a sostegno di una maggiore attenzione all'uso efficiente dell'energia e, ancora una volta, a sostegno di una riduzione della spesa pubblica per la fornitura di energia.


Le ulteriori disposizioni relative al settore pubblico prevedono una specifica attenzione all'efficienza energetica, senza tuttavia richiedere maggiori oneri; anzi, la maggiore attenzione all'efficienza energetica si traduce ancora una volta in una riduzione della spesa energetica per gli organismi pubblici.

29 FEB 2008

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

16 AVE IV
20.02.08



IMPATTO AMMINISTRATIVO

L'eventuale approvazione dello schema di decreto legislativo nella versione appena illustrata richiederà, per la sua attuazione, una serie di impegni per la predisposizione di taluni decreti o atti ministeriali.

Taluni impegni amministrativi sono demandati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma si tratta comunque di materie che già rientrano nella competenza di tale organismo.

Anche le funzioni poste in capo all'ENEA non comporteranno oneri amministrativi, poiché il tema efficienza energetica rientra da lunghissimo tempo tra quelli istituzionalmente trattati dall'ente, non solo in termini di ricerca, ma anche si supporto agli organismi pubblici.